



COMUNE DI MOGLIA

Provincia di Mantova

Codice Ente n° 10853

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N° 85 del 13/08/2013

OGGETTO: PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ED URBANISTICA VOLTI AD ACCELERARE E SEMPLIFICARE LE PROCEDURE PER L'ITER AUTORIZZATIVI. ESENZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA DI CUI AL COMMA 5 DELL'ART. 167 DEL D.LGS. 42/2004 (COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA) A SEGUITO DEL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

L'anno 2013, addì tredici del mese di agosto alle ore 12:00, presso il Municipio comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa Simona Maretta, la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott. Antonio Napolitano.

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenze</u>
MARETTI SIMONA	Sindaco	SI
TREVISI MAURO	Vice Sindaco	SI
BERTOLINI GRETA	Assessore	SI
GUALTIERI FEDERICA	Assessore	NO
CAPISANI ROSSELLA	Assessore	SI

PRESENTI: 4

ASSENTI: 1

Il Sindaco, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ED URBANISTICA VOLTI AD ACCELERARE E SEMPLIFICARE LE PROCEDURE PER L'ITER AUTORIZZATIVI. ESENZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA DI CUI AL COMMA 5 DELL'ART. 167 DEL D.LGS. 42/2004 (COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA) A SEGUITO DEL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che gli eventi sismici del 20 e 29 maggio u.s. hanno creato numerosi danni alle strutture di edifici pubblici e privati situati in Comune di Moglia;
- che con ordinanze sindacali sono stati dichiarati inagibili molti edifici privati;
- che si è reso e si rende necessario provvedere agli interventi necessari per riportare gli immobili ad un idoneo livello di agibilità post-sismica o ad interventi di messa in ripristino dei fabbricati o in altri casi, anche all'utilizzo in fase transitoria di immobili attualmente non utilizzati e che possono essere messi a disposizione per periodi prolungati allo svolgimento di attività produttive e/o uffici ed usi abitativi;
- che, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, se non successivamente all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica secondo quanto disposto all'art. 146 del succitato D.Lgs.;
- che l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio;
- che, fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5 del succitato D.Lgs., l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi;
- che, in caso di violazione, l'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica nei seguenti casi:
 - a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
 - b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
 - c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
- Che, ai sensi del comma 5 dell'art. 167 del succitato D.Lgs., l'autorità competente si pronuncia sulla domanda di compatibilità paesaggistica entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1;
- Che, ai sensi del comma 6 dell'art. 167 del succitato D.Lgs., le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, vengano utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti;

- che l'art. 3 comma 6 del D.L. 72/2012 convertito in L. 122/2012, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012", prevede, tra l'altro, che "in deroga ... all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ... i soggetti interessati comunicano ai comuni .. l'avvio dei lavori edilizi di ripristino da eseguirsi comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica comunale e dei vincoli paesaggistici, fatta eccezione, per i fabbricati rurali, per la modifica della sagoma e per la riduzione della volumetria, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purchè le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione non già allegata alla comunicazione di avvio di ripristino per la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo edilizio nonché per la presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica ovvero per il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture";
- che, pertanto, tutti gli interventi eseguiti con procedura d'urgenza, senza il previo ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, devono essere soggetti a verifica di compatibilità paesaggistica, ai fini della conformità urbanistica dell'intervento;

Ritenuto opportuno, vista la particolarissima ed eccezionale situazione venutasi a creare, procedere all'individuazione di ulteriori misure straordinarie, adottando un provvedimento urgente di esonero totale dal pagamento della sanzione pecuniaria di cui al comma 5 dell'art. 167 del succitato D.Lgs. 42/2004, relativamente agli interventi da eseguirsi ai fini del ripristino delle condizioni di agibilità sugli stabili dichiarati inagibili con ordinanza sindacale a seguito dell'evento sismico del 20 e 29 maggio 2012;

Vista l'Ordinanza n. 2 del 2.6.2012 del Dipartimento della Protezione Civile;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in L. 122/2012 recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012;

Atteso che l'evento sismico è da considerarsi a tutti gli effetti "causa di forza maggiore" in attuazione a quanto previsto dal citato D.L. n. 74/2012 convertito in L. 122/2012;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica, e del Responsabile del Servizio Affari Generali, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

UNANIME DELIBERA

1. di approvare l'esonero totale dal pagamento della sanzione pecuniaria di cui al comma 5 dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, relativamente agli interventi da eseguirsi ai fini del ripristino delle condizioni di agibilità sugli stabili dichiarati inagibili con ordinanza sindacale a seguito dell'evento sismico del 20 e 29 maggio 2012;
2. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia retroattiva e si applica a tutti i procedimenti e le richieste presentate dal 21 maggio 2012 e resterà in vigore fino al termine dello stato di emergenza, salvo eventuale proroga che l'Amministrazione riterrà necessaria;
3. di dare atto che, a prova della ricorrenza delle condizioni per usufruire delle agevolazioni di cui sopra, è richiesto l'avvenuto rilascio di ordinanza sindacale di inagibilità.

4. di dare atto che gli atti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione saranno assunti dagli uffici Tecnico, Tributi e Ragioneria.
5. di dare atto che tutti gli interventi eseguiti con procedura d'urgenza, senza il previo ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, devono essere soggetti a verifica di compatibilità paesaggistica, ai fini della conformità urbanistica dell'intervento.
6. Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

OGGETTO: PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ED URBANISTICA VOLTI AD ACCELERARE E SEMPLIFICARE LE PROCEDURE PER L'ITER AUTORIZZATIVI. ESENZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA DI CUI AL COMMA 5 DELL'ART. 167 DEL D.LGS. 42/2004 (COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA) A SEGUITO DEL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Dott.ssa Simona Maretti

IL VICE SINDACO
F.to Mauro Trevisi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Napolitano

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. (Registro Pubblicazioni N° _____)

Moglia li ,

Il Segretario Comunale
F.to **Dott. Antonio Napolitano**

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione in elenco il giorno di pubblicazione ,
ai Capigruppo consiliari , con avvertenza che la presente delibera è a disposizione presso la
Segreteria comunale ai sensi dell'art. 125 T.U.E.L. n° 267/2000

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Antonio Napolitano

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Moglia li ,

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Antonio Napolitano

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

13/08/2013

Il segretario Comunale
Dott. Antonio Napolitano

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ED URBANISTICA VOLTI AD ACCELERARE E SEMPLIFICARE LE PROCEDURE PER L'ITER AUTORIZZATIVI. ESENZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA DI CUI AL COMMA 5 DELL'ART. 167 DEL D.LGS. 42/2004 (COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA) A SEGUITO DEL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Osservazioni:

Moglia, li 13/08/2013

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Arch. Alessia Giovanelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Osservazioni:

Moglia, li 13/08/2013

Il Responsabile del Settore
F.to rag. Alessandra Buoli
